



PRESENTA



Consumerism: rapporto 2009

IN COLLABORAZIONE CON



Dall'azione collettiva risarcitoria all'azione di classe

Il legislatore italiano, dopo una lunga e travagliata serie di infruttuose iniziative parlamentari, istituiva l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori nell'art. 2, commi 445, 446, 447, 448 e 449 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Il cuore della disciplina portata dalla legge finanziaria 2008 era rappresentato dall'art. 2, comma 446, che inseriva nel codice del consumo, dopo l'art. 140, l'art. 140-*bis*, rubricato «azione collettiva risarcitoria».

Il testo dell'art. 140-*bis* cod. cons. appariva di pessima fattura, e sollevava una gran quantità di problemi di ordine tanto teorico quanto pratico: tale circostanza, e l'accorto ed instancabile lavoro delle *lobbies* contrarie al nuovo strumento di tutela dei consumatori, inducevano il legislatore a posticipare più volte la data di entrata in vigore della norma.

Già l'art. 2, comma 447, della legge finanziaria 2008 statuiva che le disposizioni di cui allo stesso art. 2, commi da 445 a 449, concernenti l'azione collettiva risarcitoria, diventavano efficaci decorsi centottanta giorni dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.

Successivamente, l'art. 36, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, statuiva che, anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'art. 2, comma 447, della legge finanziaria 2008, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno».

Ancora, l'art. 19 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, disponeva che all'art. 2, comma 447, della legge finanziaria 2008, come modificato dall'art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi diciotto mesi».

Più di recente, l'art. 23, comma 16, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, disponeva che all'art. 2, comma 447, della legge finanziaria 2008, come da ultimo modificato dall'art. 19 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».

Pertanto, l'art. 140-*bis* cod. cons. produce effetti a partire dal 1° gennaio 2010.

Nel frattempo, il Parlamento approvava il «nuovo» testo dell'art. 140-*bis* cod. cons.: l'art. 49, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, sostituiva l'art. 140-*bis* cod. cons., rubricato come si è detto «azione collettiva risarcitoria», con un «nuovo», profondamente diverso, art. 140-*bis*, rubricato «azione di classe».

Peraltro, ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il «nuovo» art. 140-*bis* cod. cons. si applica soltanto agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè agli illeciti successivi al 15 agosto 2009.

Concludendo sul punto, il «nuovo» art. 140-*bis* cod. cons. diventa efficace a partire dal 1° gennaio 2010, e si applica ai soli illeciti compiuti dopo il 15 agosto 2009.

Ad una sintetica esposizione del contenuto del «nuovo» art. 140-*bis* cod. cons. sono dedicate le considerazioni che seguono.

Il giudice competente; la legittimazione attiva; la legittimazione passiva

L'art. 140-*bis*, comma 4, cod. cons. statuisce che la domanda è proposta (con atto di citazione: art. 140-*bis*, comma 5, cod. cons.) al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa (non è invece applicabile l'art. 20 c.p.c.; naturalmente, se l'imprenditore è una persona fisica – ipotesi, questa, trascurata dal legislatore – e non una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica, occorre prendere in considerazione, al posto della sede, la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, la dimora dell'imprenditore stesso, al fine di individuare il giudice competente), con la precisazione che per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise il tribunale di Roma, per la Basilicata e la Calabria il tribunale di Napoli; il tribunale tratta la causa in composizione collegiale (considerata la rilevanza degli interessi in gioco, il legislatore ritiene preferibile che la decisione sia affidata ad un collegio composto da tre giudici, anziché ad un unico giudice).

L'art. 140-*bis*, comma 1, cod. cons., dopo aver stabilito che i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, riconosce la legittimazione attiva a ciascun componente della classe, e quindi a ciascun consumatore o utente: e così, ciascun componente della classe può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno ed alle restituzioni, anche mediante associazione cui dà mandato o comitato cui partecipa. E l'interprete si interroga sul significato da attribuire alle espressioni «diritti individuali

omogenei» e «agire in giudizio mediante associazione o comitato», nonché sui criteri da impiegare per stabilire se il singolo consumatore o utente sia oppure no «componente della classe». A tale ultimo proposito, si segnala che l'art. 140-*bis*, comma 9, lett. a), cod. cons. statuisce che con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o debbono ritenersi esclusi dalla classe.

L'art. 140-*bis*, comma 6, cod. cons. precisa che la domanda è dichiarata inammissibile dal tribunale con apposita ordinanza quando sussiste un «conflitto di interessi» tra il consumatore o l'utente attore e la pluralità dei consumatori o degli utenti danneggiati (e cioè la classe): si pensi ad esempio all'ipotesi di un'azione proposta da un consumatore (magari «foraggiato» dall'imprenditore) apparentemente a tutela della classe, ma in realtà diretta a favorire l'imprenditore convenuto che, a fronte di un'azione condotta distrattamente e sciattamente da parte dell'attore, può rifarsi la perduta verginità vincendo la causa a scapito degli interessi della classe.

La medesima norma aggiunge che la domanda può essere dichiarata inammissibile con ordinanza se il proponente, e cioè il consumatore o l'utente attore, non appare in grado di curare «adeguatamente» l'interesse della classe: criticabile è il tenore della previsione legislativa per non aver dettato i criteri idonei a stabilire se l'attore sia in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe oppure no.

Per quanto concerne la legittimazione passiva, l'art. 140-*bis* cod. cons. è alquanto sfumato: nei commi 2, lett. a), 4 e 14 si parla dell'impresa (dato che l'impresa è l'attività economica svolta dall'imprenditore, il legislatore avrebbe dovuto adoperare il termine imprenditore, e cioè riconoscere la legittimazione passiva a questi, e non all'impresa); nel comma, 2 lett. b), si parla del produttore; nel comma 13, si parla del debitore; infine, nel comma 1 si parla dell'azione per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno ed alle restituzioni, senza precisare nei confronti di chi l'azione possa essere proposta. Si può allora ipotizzare che la legittimazione passiva sia riconosciuta al professionista, e non soltanto all'impresa.

L'ambito di applicazione

Ciascun componente della classe può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno ed alle restituzioni (art. 140-*bis*, comma 1, cod. cons.), e l'azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del produttore, anche a

prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (art. 140-*bis*, comma 2, cod. cons.).

L'azione di classe è pertanto esperibile nelle sole ipotesi espressamente previste (contratti, anche stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; danno da prodotto; pratiche commerciali scorrette; comportamenti anticoncorrenziali).

In particolare, per quanto riguarda la materia contrattuale, la norma ricomprende nel suo ambito di applicazione tanto i contratti stipulati ai sensi dell'art. 1341 c.c. quanto i contratti stipulati ai sensi dell'art. 1342 c.c.; ancora, sembra ricomprendere nel suo ambito di applicazione anche il contratto predisposto appositamente per una singola operazione ed il contratto oggetto di trattative. Ma in contrario può rilevarsi che, in ipotesi di contratto predisposto appositamente per una singola operazione e di un contratto oggetto di trattative, il singolo consumatore o utente contraente non versa nei confronti dell'impresa in «identica» situazione rispetto alla pluralità dei consumatori o utenti contraenti, come la norma espressamente richiede.

Per quanto concerne la materia extracontrattuale, la norma esplicita che l'azione di classe è esperibile soltanto se l'impresa è legata ai danneggiati da un rapporto di consumo: non a caso, si parla di consumatori finali di un prodotto che agiscono nei confronti del produttore, e non genericamente di atti illeciti extracontrattuali. Così, ad esempio, se un'impresa inquina l'aria diffondendo sostanze tossiche, e danneggia le persone residenti nei paraggi dello stabilimento, non vi è spazio per ricorrere all'azione di classe, perché non sussiste un rapporto di consumo tra il danneggiante ed i danneggiati. Deve aggiungersi che il legislatore limita l'esperibilità dell'azione di classe, nell'ipotesi di cui all'art. 140-*bis*, comma 2, lett. a), cod. cons., alla lesione dei diritti di una pluralità di consumatori o utenti, ma ben si guarda dal precisare quando si abbia tale pluralità. Nel silenzio della norma, il compito di tradurre in termini numerici il concetto di pluralità di consumatori o utenti non può che spettare al giudice.

Ancora, l'art. 140-*bis*, comma 2, cod. cons., parla di «situazione identica» (lett. a) e di «diritti identici» (lett. b e c), ma ben si guarda dallo specificare in che cosa consista tale rapporto di identità (l'art. 140-*bis*, comma 1, cod. cons. parla invece di diritti «omogenei», sicché l'interprete si chiede se identità ed omogeneità siano due sinonimi o no). Ciò nonostante, l'art. 140-*bis*, comma 6, cod. cons. statuisce che la domanda è dichiarata inammissibile con apposita ordinanza (tra l'altro) quando il giudice non ravvisa «l'identità» dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2.

L'adesione e l'intervento dei consumatori

I consumatori e gli utenti che intendono avvalersi della tutela di cui all'art. 140-*bis* cod. cons. debbono aderire all'azione di classe (c.d. *opt-in*: e molto si è discusso, durante i lavori preparatori, se anziché un meccanismo di c.d. *opt-in* fosse invece preferibile adottare un meccanismo di c.d. *opt-out*, secondo cui i consumatori e gli utenti che non intendono avvalersi dell'azione di classe debbono comunicarlo), senza ministero di difensore (il ministero del difensore non è necessario, ma è consentito); l'atto di adesione deve contenere, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e deve essere depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per l'esecuzione della pubblicità: così dispone l'art 140-*bis*, commi 3 e 9, cod. cons.

Invece, ai sensi dell'art 140-*bis*, comma 10, cod. cons., è escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art. 105 c.p.c.: sembra di capire, pertanto, che sia inammissibile qualsiasi tipo di intervento.

L'adesione dei consumatori e degli utenti produce effetti rilevanti, in quanto comporta la rinuncia *ex lege* ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15 in ipotesi di rinunzie e transazioni intervenute tra il consumatore o l'utente attore e l'impresa convenuta (art. 140-*bis*, comma 3, cod. cons.); ancora, la sentenza (di accoglimento o di rigetto) che definisce il giudizio fa stato non soltanto tra le parti in causa (consumatore o utente attore ed impresa convenuta) ma anche nei confronti degli aderenti, laddove è fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva, *recte* di classe (art. 140-*bis*, comma 14, cod. cons.). Insomma, i soggetti non aderenti possono agire individualmente per il risarcimento dei danni subiti, senza potersi avvalere della sentenza di accoglimento, ma senza vedersi opporre la sentenza di rigetto.

Sin qui si è trattato degli effetti per così dire processuali dall'adesione dei consumatori o degli utenti; è giunto il momento di trattare degli effetti sostanziali.

Ai sensi dell'140-*bis*, comma 3, cod. cons., gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. Pertanto, gli effetti sulla prescrizione decorrono dalla notificazione della domanda per il consumatore o l'utente attore (ovvero per i consumatori o gli utenti attori), e dal deposito dell'atto di adesione per i consumatori o gli utenti aderenti. L'azione di classe non produce effetti interruttivi (*recte*, interruttivo-sospensivi) della prescrizione con riferimento ai soggetti che non aderiscono alla stessa.

L'ammissibilità della domanda

Una delle argomentazioni frequentemente addotte contro l'introduzione nell'ordinamento italiano dell'azione di classe è che essa rappresenterebbe una sorta di minaccia per gli imprenditori, esposti al rischio di «ricatti» da parte di soggetti senza scrupoli. Del pericolo di azioni di classe infondate e strumentali, finalizzate soltanto a spillare quattrini alle imprese, ha tenuto conto il legislatore, prevedendo nell'art. 140-*bis*, comma 6, cod. cons. una sorta di «filtro»: all'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda. La domanda è dichiarata inammissibile: I) quando è manifestamente infondata; II) quando sussiste un conflitto di interessi; III) quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2; IV) quando il proponente (*recte*, l'attore) non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe (sul conflitto di interessi e sull'inidoneità a curare adeguatamente l'interesse della classe vedi *retro*, *sub* "Il giudice competente; la legittimazione attiva; la legittimazione passiva"; sulla non identità dei diritti individuali vedi *retro*, *sub* "L'ambito di applicazione"). In realtà, il «filtro» è destinato a proteggere l'imprenditore, impedendo giudizi ricattatori, soltanto nell'ipotesi *sub* I); il «filtro» è destinato invece a tutelare i consumatori nelle ipotesi *sub* II) e IV), ed interessi generali, di efficienza della giustizia civile, nell'ipotesi *sub* III).

Sempre ai sensi dell'art. 140-*bis*, comma 6, cod. cons., il tribunale può sospendere il giudizio di ammissibilità quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo (ad esempio, istruttoria innanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di pratiche commerciali scorrette e di comportamenti anticoncorrenziali, o giudizio innanzi al T.A.R. del Lazio avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dell'Autorità stessa): evidentemente, il legislatore ritiene che le risultanze dell'istruttoria svolta innanzi ad un'autorità indipendente e del giudizio svolto innanzi al giudice amministrativo possano essere utili al giudice civile al fine di pronunciare sull'ammissibilità della domanda.

L'art. 140-*bis*, comma 5, cod. cons. dispone che il pubblico ministero presso il tribunale adito, cui deve essere notificato l'atto di citazione, può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

L'ordinanza che decide sulla ammissibilità della domanda è reclamabile davanti alla Corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore; sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso; il reclamo avverso l'ordinanza di ammissione non sospende il procedimento innanzi al tribunale (art. 140-*bis*, comma 7, cod. cons.).

Con l'ordinanza di inammissibilità il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente, e cioè del consumatore o dell'utente attore (art. 140-*bis*, comma 8, cod. cons.).

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione, il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe; l'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda; con la stessa ordinanza il tribunale: a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione (sul punto, vedi *retro*, *sub* "Il giudice competente; la legittimazione attiva; la legittimazione passiva") e b) fissa un termine perentorio, non inferiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria (sul punto, vedi *retro*, *sub* "L'adesione e l'intervento dei consumatori"); copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico, che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito *internet*.

L'istruzione e la sentenza

L'azione di classe è regolata dalle norme che disciplinano il rito ordinario, per quanto non espressamente previsto.

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo; con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte ad evitare «indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti» (!?); onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti (!?); regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio (!?): le prescrizioni, testé trascritte, dell'art.140-*bis*, comma 11, cod. cons. sono alquanto misteriose. Poiché la norma parla genericamente di «istruzione probatoria», vi è da credere che siano ammissibili tanto prove precostituite o documentali (della sola «documentazione probatoria» parla invece l'art.140-*bis*, comma 3, cod. cons., allorché disciplina l'atto di adesione) quanto prove costituenti (ad esempio, prova testimoniale).

Ai sensi dell'art.140-*bis*, comma 12, cod. cons., in caso di accoglimento della domanda il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, (anche) ai sensi dell'art. 1226 c.c., le somme definitive dovute (oltre che all'attore anche) a coloro che hanno aderito all'azione ovvero stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. Si è in presenza, per espressa statuizione della norma, di una sentenza di condanna: se ciò è ovvio e scontato per la sentenza che liquida, anche con valutazione equitativa, le somme definitive dovute a coloro che abbiano aderito, più dubbio appare per la sentenza che stabilisca il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme, che si potrebbe

avvicinare alla sentenza di condanna generica, di cui all'art. 278, comma 1, c.p.c. Per agevolare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., l'art.140-*bis*, comma 12, cod. cons. statuisce altresì che in caso di accoglimento della domanda proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore dei consumatori e degli utenti danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate.

Nelle intenzioni del legislatore – che intende ripudiare la c.d. struttura bifasica dell'azione collettiva risarcitoria, scissa in un giudizio collettivo sull'*an* e in (procedure conciliative e/o) giudizi individuali sul *quantum* – la regola dovrebbe essere rappresentata dalla sentenza con cui il tribunale liquida le somme definitive dovute agli aderenti, e l'eccezione dalla sentenza con cui il tribunale si limiti a fissare il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme (con conseguente necessità di giudizi individuali sul *quantum*). Soltanto il tempo dirà se le intenzioni del legislatore saranno coronate dal successo, od invece se la complessità e la lunghezza di un'istruzione probatoria, magari non soltanto documentale, relativa a centinaia o addirittura migliaia di aderenti, indurranno i tribunali ad avvalersi massicciamente della facoltà di limitarsi a fissare il criterio omogeneo di calcolo.

Sempre ai sensi dell'art.140-*bis*, comma 12, cod. cons., la sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione; i pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto ed incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza (si pensi ad esempio agli interessi ed alla rivalutazione monetaria maturati nei centottanta giorni).

L'art.140-*bis*, comma 13, cod. cons. disciplina la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado: la Corte di appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 283 c.p.c., tiene conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori e delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame; la corte di appello può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune. E' appena il caso di rilevare l'originalità di quest'ultima disposizione: il codice di procedura civile non conosce, in alternativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, il deposito della somma dovuta presso un terzo.

L'art.140-*bis*, comma 14, cod. cons. statuisce che: non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9; quelle proposte entro detto termine sono riunite di ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti, il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed assegna un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

Le rinunzie e le transazioni

L'azione di classe ripudia la struttura c.d. bifasica propria dell'azione collettiva risarcitoria: il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida le somme dovute a coloro che abbiano aderito – ipotesi normale –, o quanto meno stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme – ipotesi eccezionale – (sul punto, vedi *retro*, sub “L’istruzione e la sentenza”). L’art. 140-*bis* cod. cons. non si occupa allora della transazione e/o della conciliazione del giudizio individuale sul *quantum*, intervenuto a valle dell’azione di classe nell’ipotesi eccezionale testé indicata. Il comma 15 si limita a statuire che le rinunzie e le transazioni intervenute tra le parti (consumatore o utente attore ed impresa convenuta) non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito, e che gli stessi diritti sono fatti salvi anche in caso di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata (!?) del processo.

Conclusioni

Il «nuovo» testo dell’art. 140-*bis* cod. cons., rubricato «azione di classe», è, dal punto di vista squisitamente tecnico-formale, migliore del «vecchio», rubricato «azione collettiva risarcitoria», se non altro perché, tra i due modelli alternativi dell’azione collettiva – in cui l’oggetto del giudizio è rappresentato esclusivamente dalle questioni comuni ai danneggiati – e dell’azione di classe – in cui l’oggetto del giudizio è costituito dai singoli diritti di credito degli aderenti – opta decisamente per il secondo, laddove il «vecchio» testo, nella sua ambiguità, sembrava voler tenere il piede in ambedue le staffe.

E’ appena il caso di aggiungere che la scelta tra il modello dell’azione collettiva ed il modello dell’azione di classe ha rilevanti conseguenze dal punto di vista della soluzione dei problemi processuali: non a caso, con riferimento al «vecchio» testo dell’art.140-*bis* cod. cons., i problemi processuali erano insorti a frotte, e si era sostenuto in dottrina tutto ed il contrario di tutto. Si confida che il «nuovo» più lineare testo della norma consenta una più agevole ed univoca soluzione delle non poche questioni processuali che pure esso pone, come le pagine che precedono stanno a dimostrare.

Non resta che augurarsi che l’art.140-*bis* cod. cons., nel suo «nuovo» testo, entri finalmente in vigore, senza ulteriori differimenti, di modo che ne siano sperimentati sul campo – e cioè nell’agone giudiziario – pregi e difetti.